



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 43 del 27/03/2018

S.D.L. Quota di integrazione Aziende Ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle Leggi regionali 21 maggio 2002 n.7 e 4 agosto 2004 n.14.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

Codice cifra: SGO/SDL/2018/_____

OGGETTO: S.D.L. Quota di integrazione Aziende Ospedaliero-universitarie per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche alle Leggi regionali 21 maggio 2002 n.7 e 4 agosto 2004 n.14. Relazione.

L'art. 6, comma 2 del DM 31 luglio 1997 del Ministero della Sanità recante le *"Linee guida per la stipula dei Protocolli d'Intesa Università-regioni"* prevede che la Regione si impegni a riconoscere alle Aziende Ospedaliero-universitarie *"i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3 all'8 per cento della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attività"*.

Nell'ambito del predetto range percentuale determinato a livello nazionale dal D.M. su citato, la Regione Puglia con propri atti normativi aveva fissato nella misura dell'8% l'integrazione da riconoscere alle Aziende Ospedaliero-universitarie pugliesi per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

In particolare:

- l'art. 19 della L.R. n. 7/2002 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002- 2004 prevede che *"la percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. d), della l. r. 32/2001 per le Aziende ospedaliere-universitarie "Ospedali riuniti" di Foggia e "Policlinico consorziale" di Bari è elevata rispettivamente al 5 per cento e 8 per cento"*;
- l'art. 26 della L.R. n. 14/2004 - Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 prevede che *"la percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. n. 32/2001, elevata al 5 per cento con l'articolo 19 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), è ulteriormente elevata all'8 per cento"*.

Conseguentemente, i Protocolli d'Intesa a suo tempo stipulati tra Regione ed Università recanti la *"Disciplina dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca"* si sono adeguati alle richiamate previsioni legislative regionali, confermando tale quota di integrazione all'8%.

In fase di rinnovo dei citati Protocolli d'Intesa, il testo del nuovo Protocollo d'intesa unico Regione- Università, approvato dalla Commissione paritetica congiunta in data 28.11.2016, è stato inviato per il parere di competenza ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, che nella riunione congiunta del 21.3.2017 del Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, giusta relativo verbale, hanno richiesto alla Regione di apportare talune modifiche al suddetto schema di Protocollo, in particolare riducendo al 7% la quota percentuale di integrazione finanziaria riconosciuta alle AOU in ragione della attività di didattica e di ricerca svolta in azienda *"in coerenza con quanto previsto nell'ultimo Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per gli anni 2014 - 2015 - 2016, approvato in Conferenza Stato - Regioni il 24.11.2016"*.

Peraltro, i Ministeri affiancanti - come specificato con successivo parere espresso in data 25 luglio 2017 - ritengono che *"un'applicazione diversa da quanto appena precisato comporterebbe, per le prestazioni rese in regime di mobilità attiva, il mancato riconoscimento, da parte delle regioni di provenienza dei pazienti, dell'intera remunerazione corrisposta alle AOU da parte della Regione Puglia, con la conseguenza che parte delle risorse del FSR pugliese sarebbero utilizzate per pagare parte degli oneri delle prestazioni sanitarie erogate in favore di cittadini extraregionali dalle citate strutture universitarie. Tenuto anche conto dei risultati di esercizio negativi registrati dal SSR della Regione Puglia negli ultimi esercizi, si ritiene oltremodo non opportuno aggravare i conti regionali di tale ulteriore componente di spesa non destinata ad erogare benefici in favore dei cittadini regionali"*.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

In considerazione di quanto innanzi, la Commissione paritetica congiunta Regione - Università, nella riunione del 12 ottobre 2017, ha recepito l'indicazione ministeriale in merito alla percentuale di integrazione su citata, sottoscrivendo il novellato testo del Protocollo, con i relativi allegati, in data 6 novembre 2017.

Tale ultima versione del Protocollo d'intesa ha ricevuto parere favorevole dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze nel corso della riunione del 23 novembre 2017, giusta relativo verbale ed è stata conseguentemente approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 50 del 21 gennaio 2018.

Per tali ragioni appare necessario modificare la L.R. 21 maggio 2002 n. 7 e la L.R. L.R. 4 agosto 2004 n.14 nel senso di cui innanzi, portando la percentuale dell'integrazione da riconoscere alle Aziende Ospedaliero-universitarie pugliesi per i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca dall'8% al 7%.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

**IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE
UMANO SSR**

**S.D.L. Quota di integrazione Aziende Ospedaliero-universitarie per i maggiori costi
indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca - Modifiche
alle Leggi regionali 21 maggio 2002 n.7 e 4 agosto 2004 n.14.**

Art. 1

(Modifiche all'art. 19, comma 1 della L.R. n. 7/2002)

All'art. 19, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.5.2002 le parole "8 per cento" sono sostituite con le
parole "7 per cento".

Art. 2

(Modifiche all'art. 26, comma 1 della L.R. n. 14/2004)

All'art. 26, comma 1 della L.R. n. 14 del 4 agosto 2004 le parole "8 per cento" sono sostituite
con le parole "7 per cento".

*Consiglio Regionale Puglia
Commissione Igiene e Sanità
Consiglio Regionale Puglia*